



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori IANNONE, RASTRELLI, BERRINO, CALANDRINI,
MARCHESCHI, ORSOMARSO, RAPANI, ROSA, RUSSO, SPINELLI, ZEDDA,
ZULLO, MENNUNI e ZAFFINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2022

Modifiche agli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale,
in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intende colmare una lacuna normativa derivante dalla mancata applicabilità del combinato disposto degli articoli 383 del codice di procedura penale e dell'ipotesi di violazione di domicilio semplice di cui all'articolo 614, primo comma, del codice penale. Alla luce dell'evoluzione del contesto sociale italiano e dell'aumento dei reati contro la proprietà, occorre uno strumento di garanzia finalizzato all'interruzione di un disegno criminoso, potenzialmente, di maggiore portata. In particolare, con la presente proposta si intendono modificare gli articoli 380, 381 e 383 del codice

di procedura penale. L'obiettivo è quello di garantire una maggiore tutela attraverso l'estensione dell'arresto a opera di privati anche ai casi di violazione di domicilio semplice, rafforzando così un principio di autotutela e sicurezza sociale. La finalità è di arrivare al superamento della lacuna esistente nella normativa vigente che fa sì che l'aggressore che viola il domicilio senza esercitare violenza su cose o persone non sia passibile di arresto da parte di un privato cittadino, in quanto l'arresto in flagranza è applicabile solo alle fattispecie procedibili d'ufficio, pena il rischio di essere accusati di sequestro di persona o di arresto illegale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *m-sexies*) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale ».

Art. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale, la lettera *f-bis*) è abrogata.

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *1.* Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza ».

€ 1,00